CONTRATTO TRA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD
OVEST E RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA
PIETRA D'ANGOLO/ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'EMERGENZA E URGENZA
SOCIALE (SEUS) – PERIODO 13.12.2017-12.12.2018 - CIG 7109025902 –
CIG DERIVATO
L'anno duemila, addì () del mese di
presso la Sede della Società della Salute di Empoli, Via dei Cappuccini n. 79,
Empoli.
SONO COMPARSI
Da una parte:
La Società della Salute, di seguito SdS, rappresentata nella
persona di nat_ a il, codice
fiscale e domiciliato per la sua carica presso la sede della
Società della Salute sita in il quale interviene in questo
atto, nella sua qualità di, in rappresentanza e per conto della
Società della Salute, codice fiscale;
dall'altra parte:
, di seguito,, con sede legale
in, via C.F. e partita IVA,
nella persona del sig, nato a il
, Presidente pro-tempore del, domiciliato
presso la sede del soggetto gestore;
PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n del sono stati approvati
gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
che con determinazione n del della SdS Valdarno
inferiore, esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara e si è provveduto
all'aggiudicazione definitiva nei confronti del
che il risulta iscritta all'Albo
nonché all'Albo;

- che il	_ è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del
rapporto convenziona	ale con l'Ente Pubblico;
- che lo schema della	presente convenzione è stato approvato con determinazione
n o	del;
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
	Art. 1 – Oggetto
La presente convenz	ione regola i rapporti che si instaurano fra la Società della
Salute e	che si fa carico della gestione di parte dei
servizi di emergenza	e urgenza sociale individuati nel Capitolato Speciale di gara
(all. "A" al presente a	atto) e nel Progetto (all. "B" al presente atto).
In particolare,	svolge i seguenti servizi:
	INSERIRE DESCRIZIONE SERVIZI

# Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'art.

2 con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il referente del servizio per il soggetto gestore è \_\_\_\_\_\_\_ e per la SdS \_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_.

Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili.

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente per gli operatori di servizi pubblici in materia di diritti dell'utenza, di immigrazione e di protezione per richiedenti asilo o rifugiati, di quanto previsto nel progetto presentato al Ministero e nella presente convenzione.

# Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dal al L'eventuale recesso				
verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite lettera				
raccomandata A/R con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90				
(novanta) giorni prima.				
Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale				
La SdS corrisponde all'Impresa la somma complessiva di Euro				
(Euro), oltre ad IVA al per Euro				
(Euro) e così per un totale complessivo di Euro				
(Euro).				
Le somme citate si intendono onnicomprensive: non sarà versata all'Impresa				
nessuna somma addizionale.				
La SdS si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle				
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni conformemente a quanto previsto				
dall'art. 30 della Legge Regionale n. 13/2008 nel limite massimo del 20%				
dell'importo contrattuale.				
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari				
Il CUP assunto per la gestione del presente contratto è il seguente:				
Il CIG è il seguente: Cig derivato				
·				
1. Il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di				
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e				
successive modifiche.				
2. Il soggetto gestore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la				
verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti				
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto,				
sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la				
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n.				
136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal				
soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il				

soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

3. A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti c	correnti dedicati in via non
esclusiva e tutti intestati a, a	alle transazioni relative al
presente contratto è il seguente:	e che le persone
che operano su di essi sono:	

4. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

### Art. 6 - Danni, penalità e risoluzione

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile della SdS alla presenza del Responsabile del servizio indicato dal soggetto gestore. Il Responsabile dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo al soggetto gestore il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni: in assenza di volontà del soggetto gestore a partecipare all'accertamento, il Responsabile della SdS vi provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale il soggetto gestore affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- a) interruzione del servizio;
- b) ritardi nello svolgimento del servizio;

- c) ritardi o omessa consegna della rendicontazione o dei report periodici;
- d) inosservanza grave degli obblighi/indirizzi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) inosservanza degli obblighi/adempimenti previsti nel Progetto di gestione presentato dall'appaltatore, ivi comprese le offerte sui servizi aggiuntivi;
- ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio;
- g) comportamento scorretto degli operatori nei confronti degli ospiti;
- h) mancata pulizia delle strutture.

La penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale sarà allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

## Art. 7 - Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

Il soggetto gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm. Le parti danno atto che il soggetto gestore ha provveduto a consegnare alla SdS copia del proprio documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e degli aggiornamenti in materia di sicurezza, ad indicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008 nonché indicazione del personale impiegato nella realizzazione del servizio. Il soggetto gestore si impegna ad aggiornare la SdS di eventuali cambiamenti che dovessero intervenire.

### ART. 8 – Coperture assicurative

Il soggetto gestore si assume la responsabilità di ogni danno che possa derivare al Committente o a terzi, cose o persone, per fatti connessi agli interventi e alle attività oggetto della presente convenzione, effettuati dai propri volontari. A tal fine dovrà contrarre apposita polizza contro i rischi inerenti ogni fase d'esecuzione degli interventi e delle attività oggetto di affidamento. Il soggetto gestore si obbliga altresì ad assicurare i propri aderenti, che prestano la loro attività di volontari per la realizzazione di quanto previsto in convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il soggetto gestore si impegna a stipulare una

polizza di responsabilità civile verso terzi per a copertura di eventuali danni commessi dai soggetti che sono ospiti sul progetto per tutta la durata della convenzione stessa. La Società della Salute \_\_\_\_\_\_ è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, anche *in itinere*, dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento.

### Art. 9 - Diffida e risoluzione del contratto

Qualora, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Direttore assegna mediante diffida al un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente. Costituiscono cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal CCNL;
- c) grave inadempimento o frode dell'affidataria atto a compromettere il risultato del servizio;
- d)mancato rispetto del DLGS 50/2016
- e) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- f) non attuazione del progetto presentato;
- g) avvenuta applicazione di tre penali nell'arco di un anno.
- h)mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa
- i) concessione in subappalto totale o parziale del servizio oggetto di appalto

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

### Art. 10 - Privacy

La SdS, in qualità di Titolare del trattamento dati, informa il soggetto gestore che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003,

tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il soggetto gestore si obbliga altresì al pieno rispetto delle Misure di Sicurezza sul trattamento dei dati personali che la SdS ha adottato con l'approvazione del Documento Programmatico di Sicurezza (deliberazione Assemblea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_). Contestualmente alla stipula della presente convenzione la SdS provvede a nominare il soggetto gestore responsabile esterno del trattamento dati. Il soggetto gestore si obbliga alla trasmissione, entro cinque giorni dalla stipula del presente atto, delle nomine di incaricato del trattamento di propri dipendenti e collaboratori.

# Art. 11 - Rispetto del Codice di Comportamento della Società della Salute

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento							
della propria	attività, i principi	content	uti nel Co	dice di Com	portan	nento ado	ottato
dalla SdS _		con	delibera	Assemblea	SDS	n	del
<u> </u>	pubblicato r	nel sito	nella sezi	one ammini	strazio	ne traspa	rente
al seguente	link			La viola	zione	del Codi	ce di
Comportame	ento da parte del s	soggett	o gestore	può comp	ortare,	in base	alla
gravità, la ris	soluzione di diritto d	lel rapp	orto contr	attuale, fatto	salvo	il diritto	della
SdS al risarc	imento dei danni su	biti nel	l'ipotesi i	n cui la viola	azione	si sia tra	dotta
in una lesione della sua immagine ed onorabilità.							

# Art. 12 - Imposta di registro e di bollo

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

### Art. 13 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

### Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvat	o e sottoscritto
P	, lì
Per la Società d	lella Salute
Per il soggetto	gestore
Le parti dichia	rano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta
lettura, anche a	i sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile,
le condizioni de	el presente Contratto indicate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.
Per la Società d	ella Salute
Per il soggetto g	gestore

ALLEGATO A PROVVEDIMENTO N. 260 DEL 07.12.2017

BANDI DI GARA E CONTRATTI: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	13.12.2017 al 12.12.2020
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	33132,61
AGGIUDICATARIO	RTI LA PIETRA D'ANGOLO COOP SOC. E FAMIGLIA ONLUS
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE	PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro o convenzione
OGGETTO DEL BANDO	SEUS – SERVIZIO EMERGENZA E URGENZA SOCIALE NEI COMUNI DELLA SDS FIORENTINA N/O – CIG 7109025902
STRUTTURA PROPONENTE	SEGRETERIA DI DIREZIONE
CIG	CIG DERIVATO: Z6A216B361
z	+